



R.G. n. 475/2021

IL TRIBUNALE DI MASSA

OGGETTO: Ricorso ex art. 700 C.P.C.; Società "██████████ S.r.l." c. ██████████
██████████ – Rifiuto OS.S. somministrazione vaccino COVID 19 – Richiesta misure a
tutela dell'Azienda.

Il Giudice del Lavoro, letti gli atti, decidendo in merito al ricorso cautelare promosso, ai sensi dell'art. 700 C.P.C., dalla Società "██████████ S.r.l.", in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", ██████████, in atti meglio generalizzato, nei confronti della dipendente della Società medesima Sig. ██████████, anche essa in atti meglio generalizzata, assunta dalla Società "██████████ S.r.l." il 27 giugno dell'anno 2008 con inquadramento contrattuale collettivo e relativa qualifica di Operatrice socio-assistenziale (O.S.A.) di IV° Livello, ai sensi delle previsioni del CCNL ANASTE di Settore, poi trasformata, dal mese di settembre dell'anno 2020, in Operatrice socio-sanitaria (O.S.S.) di V° Livello, sempre ai sensi delle previsioni del CCNL ANASTE di Settore (doc. n. 3 e 4 del fasc. di p. ric.), a seguito del manifestato rifiuto della stessa a sottoporsi a vaccinazione contro la nota malattia "COVID 19", in violazione dell'art. 4 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, conv. mod. nella Legge 28 maggio 2021, n. 76; tenuto conto delle rispettive posizioni e conclusioni assunte dalle parti con i rispettivi atti di costituzione nel presente giudizio cautelare, sentite le parti stesse come da verbali di udienza del 21 e 28 luglio e poi 9 settembre del corrente anno 2021, alla cui lettura si rinvia,

OSSERVA:

premesso che un formale ordine dell'Azienda resistente alla propria lavoratrice dipendente Sig. ██████████ di sottoporsi a vaccinazione anti "COVID 19", o quanto meno una formale rilevazione, da parte della Società medesima, del suddetto rifiuto, da parte della ██████████ di sottoporsi a vaccinazione anti "COVID 19" non risulta da alcun atto formale, né dell'Azienda, né della lavoratrice anzidetta, la circostanza è però emersa chiaramente dalle dichiarazioni rese dalla ██████████

all'udienza del 28 luglio del corrente anno 2021, alla cui lettura si rinvia, ma la lavoratrice resistente ha giustificato tale comportamento adducendo di essere portatrice di patologia organica autoimmune, in pratica di non essere presidiata da sufficiente corredo di anticorpi, per cui l'eventuale vaccinazione contro il "COVID 19" potrebbe comportarle dei seri rischi di reazioni, o complicanze pericolose per la sua salute.

Va a questo punto rilevato come il citato art. 4 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, conv. mod. nella Legge 28 maggio 2021, n. 76, nel prevedere effettivamente per gli esercenti le professioni sanitarie, di qualunque tipo, e per gli operatori di interesse sanitario, presso tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali pubbliche e private, farmacie e para farmacie comprese, l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la la prevenzione dall'infezione "SARS-COV-2", più comunemente conosciuta come "COVID 19", dispone, al comma 2, che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui sopra non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Al fine di accertare l'eventuale sussistenza di questa situazione e di consentire alle autorità sanitarie territorialmente competenti di autorizzare il dipendente di una struttura sanitaria ad omettere, o ritardare la vaccinazione anti "COVID 19", i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, conv. mod. nella Legge 28 maggio 2021, n. 76 prevedono una complessa procedura di accertamento, per la cui più specifica descrizione si rinvia alla lettura della norma indicata, che, comunque, in sintesi, partendo dalla segnalazione, da parte degli Ordini professionali territorialmente competenti, ovvero da parte dei datori di lavoro interessati, dei lavoratori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, o equiparate suddette alle regioni od alle province autonome pure territorialmente competenti e da queste alle Aziende sanitarie delle località ove i lavoratori suddetti operano, comporta un accertamento diretto di dette Aziende sanitarie sulla situazione dei lavoratori delle strutture sanitarie, o equiparate, che siano risultati non in regola con l'obbligo

vaccinale, accertamento che può concludersi con l'invito ai lavoratori suddetti di sottoporsi alla somministrazione del vaccino, ovvero con l'omologazione della denunciata situazione di salute impediente l'osservanza dell'obbligo vaccinale da parte dei lavoratori suddetti.

Lo stesso comma 6 ed i successivi commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, conv. mod. nella Legge 28 maggio 2021, n. 76 descrivono poi le conseguenze dei provvedimenti assunti dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti rispetto alla situazione dei lavoratori delle strutture sanitarie, o equiparate, che siano risultati non in regola con l'obbligo vaccinale e regolano i provvedimenti organizzativi e, se del caso, disciplinari che i datori di lavoro delle strutture sanitarie o equiparate possono assumere nei confronti dei loro dipendenti che siano risultati, senza valida motivazione, non in regola con l'obbligo vaccinale.

Ora, nel caso della Sig. [REDACTED] la procedura sopra descritta è iniziata con la trasmissione, da parte della Direzione della Società [REDACTED] S.r.l.", alla Regione Toscana, il 7 aprile del corrente anno 2021, dell'elenco dei propri dipendenti in servizio presso la struttura (doc. n. 8 del fasc. di p. ric.), secondo le previsioni dell'art. 4, comma 3, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, conv. mod. nella Legge 28 maggio 2021, n. 76, ma non risultano, almeno allo stato e per gli atti depositati, avviati gli altri passaggi, sopra meglio indicati, della procedura descritta.

Risultano, infatti, depositati, sempre nel fascicolo di parte ricorrente, un modulo sottoscritto dalla Sig. [REDACTED] il 15 maggio del corrente anno 2021 di rifiuto del tampone naso-faringeo PCR (doc. n. 9) ed una comunicazione della Regione Toscana alle Residenze Sanitarie Assistenziali ed alle Residenze Sanitarie per Disabili della Toscana del 10 maggio 2021 (doc. n. 10), con la quale l'Ente suddetto comunicava che sul portale regionale, su un determinato link ivi meglio indicato, era possibile prenotare la vaccinazione contro il COVID 19 per gli operatori appartenenti alle professioni sanitarie, per le quali il D.L. n. 44/2021 prevede l'obbligo vaccinale e detta le relative modalità, ma, si ripete, non risulta che la Regione Toscana abbia avviato, tramite i propri servizi informativi vaccinali, le verifiche dello stato

vaccinale dei dipendenti della Società "[REDACTED] S.r.l." indicati dalla Direzione della Società medesima e tanto meno che abbia accertato l'omissione dell'obbligo della vaccinazione anti COVID 19 da parte della S[REDACTED] segnalato questa situazione all'Azienda Sanitaria "U.S.L. Toscana Nord Ovest", territorialmente competente, per gli accertamenti previsti.

Allo stato, dunque, al di là dei già rilevati aspetti formali della presente vicenda, cioè dell'assenza di un formale ordine dell'Azienda resistente alla propria lavoratrice dipendente Sig.ra [REDACTED] sottoporsi a vaccinazione anti "COVID 19", o quanto meno una formale rilevazione, da parte della Società medesima, del suddetto rifiuto, da parte della lavoratrice medesima, non è possibile delibare nel merito della sussistenza, o meno, di un impedimento di carattere fisico, o di potenziale danno alla salute della lavoratrice resistente a sottoporsi alla vaccinazione suddetta.

Risulta quindi compatibile con questa situazione di fatto, con riferimento alla normativa sopra citata, la temporanea situazione concordata tra le parti, per cui la Sig. [REDACTED] ha accettato, in difformità dall'iniziale dichiarazione di rifiuto meglio sopra citata, di sottoporsi a periodici tamponi naso-faringei PCR da comunicare tempestivamente alla ricorrente Società datrice di lavoro, i cui esiti attestano, almeno al momento, la propria negatività all'infezione "SARS-COV-2", con relativa certificazione verde, che consente alla Sig. [REDACTED] di continuare a svolgere la propria attività lavorativa presso la struttura assistenziale per anziani "[REDACTED]" gestita in [REDACTED] dalla omonima Società ricorrente, il tutto secondo le conformi previsioni dell'art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la Legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.».

Allo stato dunque non resta che dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti senza ulteriori determinazioni, in attesa che la procedura di accertamento del rivendicato diritto della Sig. [REDACTED] di omettere, o ritardare, la prescritta vaccinazione

conto il COVID 19 sia completata in sede amministrativa, con il relativo esito, il che permetterà alla Società ricorrente di assumere tutti i relativi provvedimenti a tutela della salute dei pazienti ricoverati e del buon andamento della propria attività imprenditoriale.


Atteso il carattere interlocutorio del presente giudizio, si ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio cautelare, onde, anche per questo aspetto, analogamente nessuna determinazione questo adito Tribunale è più chiamato a rendere.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies, 1° comma, 669 octies, 1° comma, e 700 CPC, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione extra giudiziale tra le parti e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di costituzione, rappresentanza e difesa nella presente fase di giudizio cautelare, rinviando, per la determinazione sulle stesse, alla conclusione della fase dell'eventuale giudizio di merito. Si comunichi.

Massa, li 12 settembre 2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. Augusto LAMA



Deposito in cancelleria il 13/09/2021

Il Funzionario Giudiziario
Alfredo Aurino

